

DELIBERA N. 531/09/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Opitel S.p.A. ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del d. l.vo 259/2003 per violazione dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 15/09/DIT del 24 aprile 2009, notificato in data 4 maggio 2009, con il quale è stata contestata alla società Opitel S.p.A. la violazione dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver indicato nel contratto stipulato con l'utente XXX i servizi forniti ed il dettaglio dei prezzi e delle tariffe;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, pertanto, di confermare la violazione contestato, avendo accertato che al momento della conclusione del contratto non sono state fornite all'utente le indicazioni previste dall'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, così come specificato nel verbale summenzionato, e per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000 (cinquantottomila) ad euro 580.000,00 (cinquecentottantamila);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va tenuto conto che la mancanza di trasparenza nel momento genetico del rapporto contrattuale non ha consentito all'utente di esercitare in piena consapevolezza il proprio diritto di scelta, garantito dall'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Va considerato, tuttavia, che trattasi della prima contestazione relativa alla summenzionata fattispecie mossa alla società Opitel S.p.A.;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Opitel S.p.A. si é limitata a comunicare la gestione della vertenza da parte di un non precisato Studio legale;

- riguardo alla personalità dell'agente, l'operatore Opitel S.p.A. è dotato di una organizzazione interna tale da garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza delle informazioni contrattuali;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la situazione patrimoniale della società Opitel S.p.A. è tale da far ritenere la sanzione in misura del minimo sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Opitel S.p.A., con sede legale in Segrate (MI), alla Via Cassanese n. 210, il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila), per la violazione contestata, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori violazioni dell'articolo 70, comma 1, del citato decreto legislativo;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario

intestato alla sunnominata Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 531/09/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 531/09/CONS”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola